

STATUTO

Altromercato Impresa Sociale – soc. coop.

Approvato da Assemblea Straordinaria dei Soci 23 settembre 2021

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo n. 1 - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'impresa sociale in forma di società cooperativa a fini consortili denominata "Altromercato Impresa sociale - società cooperativa" (di seguito Altromercato). La società ha sede nel Comune di Bolzano (BZ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. La società dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga. La cooperativa è regolata secondo il modello delle società per azioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo n. 2 - SCOPO SOCIALE

La cooperativa che non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Altromercato svolge la propria attività prevalentemente nel settore di particolare rilevanza sociale del commercio equo e solidale di cui all'art. 2, lettera O del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, e con la finalità della cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 26, legge 125/2014, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Ispirato ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e solidale nazionale di Equo Garantito e dagli standard ad oggi internazionalmente riconosciuti di World Fair Trade Organization (WFTO) o da altri futuri enti che si ispirino a principi analoghi, Altromercato, in tutte le sue attività, ha l'obiettivo di promuovere e determinare la diffusione di modelli di economia solidale che favoriscano uno sviluppo equo ed equilibrato di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e allo scambio di un bene o di un servizio. In questa prospettiva Altromercato ha per scopo prioritario lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale. Perciò si attiverà per promuovere esperienze innovative che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa di condizioni economiche, geografiche, sociali o politiche. Altromercato inoltre ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei propri soci e la loro attività, gestendo e coordinando in loro vece i rapporti con i produttori e organizzando alcune fasi delle filiere del Commercio Equo e Solidale nell'interesse comune, promuovendo un'immagine unitaria dei soci sul mercato, sostenendo la loro azione sul territorio e creando partnership con enti e organizzazioni dell'economia sociale volte a realizzare un sistema sostenibile ed esteso di economia equa. Altromercato nella sua attività si atterra ai seguenti principi: a) divieto di distribuire i dividendi, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) divieto di remunerare gli



ALTROMERCATO IMPRESA SOCIALE - SOC. COOP

info@altromercato.it | www.altromercato.it



SEDE OPERATIVA

Via Francia, 1/C - 37135 Verona
TEL 0458222600 **FAX** 0458008020

SEDE LEGALE

Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano
TEL 0471941194 **FAX** 0471977599

MAGAZZINI

Via M. Biagi, 40/42 Loc. Vallese - 37050 Oppeano (VR)
FAX 0456983651

strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Altromercato non ha fine di lucro, è retto da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici è obbligato al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. I regolamenti determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra Altromercato e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, dovranno essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Altromercato può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo n. 3 - OGGETTO SOCIALE

Altromercato riconosce nei propri soci i soggetti che promuovono lo sviluppo del commercio equo e solidale sui propri territori. Essi costituiscono il canale privilegiato per la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e la promozione della finanza etica. Per il raggiungimento dello scopo sociale Altromercato intende svolgere nei confronti dei propri Soci e di terzi le seguenti attività:

- a) promozione, produzione e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, prodotti dell'artigianato e simili provenienti da aree, soggetti e gruppi sociali svantaggiati del Sud come del Nord del mondo;
- b) selezione, assemblaggio, confezionamento secondario, finitura, etichettatura, stoccaggio e somministrazione di prodotti alimentari, dell'artigianato e simili provenienti da aree, soggetti e gruppi sociali svantaggiati del Sud come del Nord del mondo;
- c) promozione sul territorio nazionale di singole cooperative e imprese sociali che svolgano nella realtà locale (comunale, provinciale, regionale) il commercio dei prodotti sub a) e/o delle attività sub b);
- d) divulgazione e informazione sui problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud del Mondo e più in generale sulle aree economicamente e socialmente svantaggiate;
- e) elaborare e gestire progetti di cooperazione internazionale con un intervento organico sulle filiere produttive collegate al Commercio Equo e Solidale, con lo scopo di: I) migliorare le capacità produttive dei destinatari degli interventi di cooperazione; II) migliorare le competenze gestionali delle organizzazioni destinatarie degli interventi di cooperazione; III) migliorare le condizioni di vita dei produttori destinatari degli interventi di cooperazione e delle loro famiglie; IV) diffondere e promuovere una cultura di tutela e rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle relazioni economiche e commerciali;
- f) promuovere e/o condurre studi e progetti di ricerca volti a verificare e migliorare le conoscenze relative alla fattibilità e alla gestione dei progetti di cooperazione internazionale nonché all'impatto sociale, economico e/o politico di iniziative di Commercio Equo e Solidale;
- g) promozione di strumenti di comunicazione relativamente all'attività svolta, ed in particolare pubblicazione di strumenti editoriali (purché non quotidiani) che, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, permettano di essere veicolati a un pubblico molto vasto;
- h) promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Altromercato, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con

esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. Per attività principale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori alla percentuale dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale prevista dall'art 2, 3° comma D.Lgs. n. 112/2017.

La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo n. 4 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel rispetto dell'art. 2522 c.c.. Se, durante la vita di Altromercato, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale Altromercato si scioglie. Possono divenire soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli di Altromercato, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. In particolare possono divenire soci di Altromercato le persone giuridiche e gli enti di seguito indicati:

A) le Cooperative, i Consorzi di cooperative, gli Enti non commerciali e, più in generale, le imprese sociali che siano iscritte in un registro della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale, che svolgano attività di vendita al dettaglio e che si impegnino a diffondere nel proprio territorio le strategie e le azioni promosse da Altromercato secondo quanto stabilito dal Regolamento;

B) le Cooperative, i Consorzi di cooperative, gli Enti non commerciali e, più in generale, le imprese sociali che svolgano in via prevalente attività di Commercio Equo e Solidale, che svolgano attività di vendita al dettaglio, che si impegnino ad acquistare stabilmente da Altromercato almeno la quantità minima di prodotti stabilita dal Regolamento e che si impegnino a diffondere nel proprio territorio le strategie e le azioni promosse da Altromercato secondo quanto stabilito dal Regolamento;

C) le organizzazioni di produttori del Commercio Equo e Solidale secondo quanto stabilito dal Regolamento;

D) le altre organizzazioni del Commercio Equo e Solidale, intendendosi per tali gli importatori italiani ed esteri iscritti in un registro della filiera integrale di Commercio Equo e Solidale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

E) gli Enti del Terzo Settore, qualunque sia la forma giuridica adottata, che gestiscano almeno un punto vendita, che si impegnino ad acquistare stabilmente da Altromercato almeno la quantità minima di prodotti stabilita dal Regolamento e si impegnino a diffondere nel proprio territorio le strategie e le azioni promosse da Altromercato secondo quanto stabilito dal Regolamento;

F) gli Enti, le ONG, le fondazioni, le associazioni, e gli Enti del Terzo Settore che non svolgano in via principale e caratteristica attività di scambio di beni o servizi, ma che intendano perseguire gli scopi sociali di Altromercato, dividerne le finalità e realizzare con Altromercato stabili convergenze operative;

G) le imprese sociali in qualunque forma giuridica costituite, associazioni di produttori, consorzi nazionali o locali, cooperative, che svolgano attività di produzione di beni o servizi riconducibili all'economia sociale e in particolare al concetto di "Solidale Italiano/Domestic Fair Trade" secondo quanto stabilito dal Regolamento;

H) l'organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici.

Non possono essere soci di Altromercato le Cooperative, i Consorzi o gli Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Articolo n. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Le società e gli Enti che intendono associarsi ad Altromercato devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

1. ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi;

2. iscrizione al Registro delle Imprese competente, nazionalità e codice fiscale ove presente e necessario o iscrizione a Registro equipollente per soci esteri;
3. precisazione del numero di soci, dell'effettiva attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
4. la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
5. ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere come determinato dall'organo amministrativo, che non dovrà comunque essere inferiore al criterio minimo definito all'art. 25 del presente Statuto e superiore al limite massimo fissato dalla legge;
6. dichiarazione di impegnarsi a versare, all'accoglimento della domanda, l'importo corrispondente alle azioni sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
7. la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda e/o, ove presenti, documenti di CSR (Corporate social responsibility) o policy etica;
2. estratto ove presente, o documento assimilabile, della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio ove presente;
4. copia dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative istituito presso la C.C.I.A.A. o al R.E.A. se presente o iscrizione ad Albi equipollenti per organizzazioni estere o con altra forma giuridica;
5. documento che attesti l'appartenenza ad un registro della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale ove presente;
6. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione di Altromercato ritenga utile richiedere.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale provvedimento di accoglimento della domanda che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti sia per le azioni che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'organo competente e naturalmente all'osservanza dello Statuto sociale.

Articolo n. 6 – AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 100.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo n. 7 – VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.

5. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. La

Cooperativa può acquistare o rimborsare azioni proprie – ad un valore non superiore a quello nominale - secondo quanto previsto dall'art. 2529 c.c., purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art 2545 quinquies c.c. e l'acquisto e il rimborso sia fatto nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; la presente clausola si intende limitata ai soli soci cooperatori e non anche ai soci finanziatori.

Articolo n. 8 – OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo n. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo n. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e decadenza.

Articolo n. 11 - RECESSO DA SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo n. 12 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

a) non osservi lo Statuto, i Regolamenti interni approvati dall'Assemblea o ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in attuazione dei programmi;

- b) perda i requisiti di cui all'art. 4 dichiarati al momento dell'associazione quale condizione per l'adesione ad Altromercato;
- c) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi di Altromercato, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea, diffondendo pareri o informazioni che possono ledere la credibilità di Altromercato;
- d) senza giustificato motivo e in modo reiterato non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso Altromercato;
- e) si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte. In questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- f) svolga esso stesso direttamente e/o indirettamente attività contrastanti con quelle di Altromercato.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo n. 13 – DECADENZA DEL SOCIO

La decadenza del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti di ammissione ad Altromercato e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali o che sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale, oppure sia stato sciolto e/o sia in stato di liquidazione.

Articolo n. 14 – COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza, devono essere comunicate al socio mediante raccomandata A/R al domicilio comunicato dal socio o tramite PEC all'indirizzo comunicato dal socio o, in mancanza, a quello risultante da registri ed elenchi ufficiali.

Articolo n. 15 – LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale delle azioni stesse, comprensivo delle eventuali rivalutazioni.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo n. 16 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, ove accertato a seguito di accordo o per decisione non più impugnabile dall'autorità giudiziaria, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Articolo n. 17 – PRESTITI DEI SOCI

Altromercato si propone di stimolare l'autonomia finanziaria e lo spirito di previdenza, anche attraverso la raccolta di risparmio presso i soci. Queste tipologie di raccolta di risparmio sono disciplinate da appositi regolamenti e l'impegno di queste risorse finanziarie è destinato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. L'ammontare della raccolta presso i soci è ricompreso nei limiti previsti dalla legge. È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La remunerazione di detti prestiti non potrà eccedere il limite previsto dall'art 3 D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e/o quello derivante dalla normativa relativa alle società cooperative o da altra norma imperativa di legge.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI, SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo n. 18 – NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emesse in aggiunta alle azioni di socio cooperatore anche azioni di socio finanziatore e strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 c.c., da offrire in sottoscrizione a soci cooperatori o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo e dal Regolamento di emissione delle azioni, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Sono ammessi alla presente categoria di soci soltanto coloro che rivestono i seguenti requisiti:

- Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, introdotti dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- Intermediari finanziari che perseguano in via esclusiva, nella scelta degli investimenti in azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari, società o organizzazioni che nel proprio scopo sociale dichiarano di operare al fine di generare un impatto sociale o ambientale misurabile;

- Intermediari finanziari che perseguano in via prevalente, nella scelta degli investimenti in azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari, l'adozione dei Regolamenti Europei in tema di investimenti sostenibili e che rispettino gli obblighi relativi all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari al fine garantire la trasparenza delle informazioni destinate agli investitori sui rischi di sostenibilità, gli obiettivi di investimento sostenibile e l'integrazione dei criteri ambientali e sociali nelle scelte di investimento.

- Gli Enti del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quali: gli enti filantropici, reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri enti di carattere privato, costituiti per il perseguimento, in via esclusiva e senza scopo di lucro, di finalità sociali o ambientali.

Articolo n. 19 – IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinque cento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, ovvero secondo altre modalità di versamento concordate in occasione della emissione dei titoli.

Articolo n.20 – TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio dovrà indicarne altro gradito che intenda subentrare a parità di condizioni. Decorso il predetto termine senza che il consiglio si pronunci o, in caso di mancato gradimento, indichi altro soggetto gradito, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Fatta salva l'espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Articolo n.21 – MODALITA' DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperativa di cui all'art. 111-octies disp. Att. c.c..

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con il massimo di 12 voti secondo quanto previsto da Regolamento di emissione. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa, nel rispetto dei limiti di legge. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce il numero di amministratori, sindaci e liquidatori che potranno essere nominati dal socio finanziatore per ciascuna specifica operazione, nonché stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo n.22 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione. Qualora sia attribuito, il privilegio potrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. come previsto dall'art.2514 lett. B) c.c..

Qualora dovesse risultare impossibile distribuire dividendi a causa di costi di impianto/ampliamento/sviluppo non ancora completamente ammortizzati, in presenza di riserve disponibili non sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati, la delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la eventuale riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il diritto di recesso può essere riconosciuto ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci stabilito all'atto dell'emissione delle relative azioni. Il diritto di recesso spetta inoltre negli altri casi che verranno precisati nella delibera di emissione. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla eventuale quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la eventuale riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti dalla legge. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore di esse.

Articolo n.23 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge (art. 2376) ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo n.24 – OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di capitale non partecipativi, purché non attribuiscono al possessore la qualità di socio, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c..

L'eventuale attribuzione dei diritti amministrativi sarà stabilito nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal codice civile per i sottoscrittori di strumenti finanziari.

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

Nella delibera di emissione di strumenti finanziari non partecipativi devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali.

Ai titolari degli strumenti finanziari non partecipativi si applicano le norme di recesso previste per i soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo relativo alle assemblee.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo n. 25 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e da un'apposita sezione dedicata agli eventuali soci finanziatori e sovventori (rappresentata da azioni del valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- d) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) dal fondo di riserva legale;
- f) dal fondo di riserva sovrapprezzo;
- g) dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio destinati a favore dei soci finanziatori o dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo Sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 2) e 3) del presente Statuto.

I soci cooperatori devono sottoscrivere le azioni con questo criterio minimo:

- a) 5 (cinque) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) 10 (dieci) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- c) 15 (quindici) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- d) 25 (venticinque) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, oltre a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Articolo n. 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO E DESTINAZIONE UTILI

L'esercizio sociale va dal primo luglio al trenta giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, nei limiti indicati al precedente articolo 2 e di quelli previsti dal D.Lgs. 112/2017 e dall'art 2514 C.C.;
- d) un'eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, diversi dai soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ordinari e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- f) un'eventuale quota da destinare al fondo riacquisto azioni proprie;
- g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci ordinari;
- h) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 27;
- i) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Il totale degli importi destinati ai precedenti punti a) riserva legale, b) fondi mutualistici e i) riserva straordinaria indivisibile deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'utile.

In ogni caso, in presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori o altri strumenti finanziari partecipativi, qualora si deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare anche la destinazione degli utili a favore dei soci finanziatori o possessori di altri strumenti finanziari partecipativi.

È in ogni caso vietata ogni altra distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori e soci cooperatori. Si considera distribuzione indiretta di utili le operazioni previste dall'art 3, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

Gli amministratori redigono il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, con obbligo di deposito entro trenta giorni dall'approvazione nel registro delle imprese e pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo. 27 - RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il progetto di bilancio approva l'erogazione dei ristorni tenuto conto di quanto previsto dai seguenti commi.

La ripartizione a favore di ciascun socio dei ristorni deliberati avviene proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici tra la cooperativa e il socio ed eventualmente secondo quanto previsto da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art 2521 u.c. C.C. da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale gratuito del numero delle rispettive azioni di capitale sociale sottoscritto e versato.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo n. 28 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e l'erogazione dei ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede alla nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo n. 29 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo n. 30 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 21 comma 2.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo n. 31 - ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi non prima del giorno successivo della precedente ed entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo n. 32 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo n. 33 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo n. 34 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione. In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da norme di legge.

Articolo n. 35 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo n. 36 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale sociale versato secondo quanto stabilito dal Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo n. 37 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2539 C.C., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ogni socio ha diritto a ricevere solo una delega.

Articolo n. 38 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione

dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo n. 39 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo n. 40 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia

richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

TITOLO VIII ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo n. 41 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a dieci. L'organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici di cui all'art. 4, lettera H), ha diritto di designare un consigliere, prescelto fra i lavoratori/trici di Altromercato o di sue controllate. Detto socio non è conseguentemente ammesso al voto nella deliberazione assembleare di nomina dei restanti amministratori. In caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore designato dall'Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici di Altromercato, alla sua sostituzione si provvede mediante designazione del sostituto da parte del socio medesimo.

I soci finanziatori hanno diritto di nominare un membro dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 21. Ove venga esercitato tale diritto non sono ammessi al voto nella deliberazione assembleare di nomina dei restanti amministratori. In caso di cessazione dalla carica di Amministratore designato dai soci finanziatori, alla sostituzione si provvede mediante designazione del sostituto da parte dei soci medesimi.

L'Assemblea può stabilire con apposito Regolamento le modalità di svolgimento delle deliberazioni di nomina degli amministratori. Qualora il Regolamento determini il numero degli amministratori, ogni successiva delibera assembleare che ne modifichi il numero implica l'automatica modifica del Regolamento. Gli amministratori, diversi da quelli designati dall'Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici di Altromercato e da quello designato dai Soci Finanziatori, saranno prescelti fra i candidati designati da parte degli altri soci di cui all'art. 4, lett. A), B), C), D), E) F), G). Il Regolamento potrà stabilire modalità di espressione del voto di preferenza, per la nomina ad amministratore, quali il voto di lista o la limitazione nell'espressione del numero di preferenze, atte ad incoraggiare la rappresentanza di espressioni di voto minoritario, purché tali modalità non contraddicano l'applicazione del principio maggioritario. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per il numero massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, a meno di deroghe, opportunamente motivate, che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 2387 c.c..

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo n. 42 - PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE E DELEGA DELLE FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti quando essi non sono eletti direttamente dall'Assemblea. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate da Altromercato e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del

Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, precisando i compiti loro affidati. Essi rispondono del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo n. 43 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi o recapitarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario e trascritte sull'apposito libro.

Articolo n. 44 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) il trasferimento degli uffici della sede sociale nello stesso comune, ove ha sede la società;
- e) l'ammissione di nuovi soci;
- f) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- g) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- h) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- i) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- j) la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo n. 45 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato la somma che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

La firma e la rappresentanza della società spettano altresì, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente o gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti potranno delegare, per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale, ad altro consigliere, a dipendenti o a terzi, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo n. 46 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Resta fermo quanto previsto dell'articolo 37, comma 3 del presente statuto.

Articolo n. 47 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori hanno diritto di ricevere compenso per la loro carica, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea dei soci; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto di Altromercato nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi a sensi dell'articolo 38 del presente statuto.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo n. 48 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, scelti tra i soggetti indicati dall'art 2397 C.C., ed aventi i requisiti di cui all'art 2399 C.C. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I soci finanziatori hanno diritto di nominare un membro del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 21. Ove venga esercitato tale diritto non sono ammessi al voto nella deliberazione assembleare di nomina dei restanti membri del Collegio Sindacale. In caso di cessazione dalla carica di membro del Collegio Sindacale designato dai soci finanziatori, alla sostituzione si provvede mediante designazione del sostituto da parte dei soci medesimi.

Articolo n. 49 - POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in apposito libro. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 C.C., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Essi hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da

parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 stesso decreto.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 bis C.C.

Il compenso dei sindaci e del soggetto deputato alla revisione legale è deliberato dall'assemblea nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 D.Lgs 112/2017.

TITOLO X ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo n. 50 - COMITATO VALUTAZIONE ETICA

Il Comitato Valutazione Etica è un organismo consultivo obbligatorio avente funzioni di valutazione e vigilanza etica su prodotti e produttori. Il Comitato Valutazione Etica è composto da almeno cinque membri di comprovata conoscenza delle problematiche del Sud del Mondo e di competenza nella valutazione dei progetti ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea stabilisce con proprio Regolamento gli ambiti e le funzioni del Comitato Valutazione Etica e il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiederne il parere prima di assumere decisioni rientranti negli ambiti di competenza di detto Comitato. Un rappresentante del Comitato Valutazione Etica può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del direttivo concernenti questioni rientranti nell'ambito di competenza del Comitato.

Articolo n. 51 - COORDINAMENTI TERRITORIALI

La società favorisce il confronto fra i soci a livello territoriale e lo sviluppo di iniziative volte a promuovere e valorizzare i soci a livello locale e le attività sociali e di diffusione del Commercio Equo e Solidale. A tal fine il Regolamento individua le aree geografiche in cui suddividere i soci e all'interno di ogni area è costituito il Coordinamento Territoriale. Il Coordinamento Territoriale:

- rappresenta l'ambito di discussione e proposta fondamentale per una autentica partecipazione democratica dei soci alla vita e alla gestione di Altromercato;
- favorisce il rafforzamento delle relazioni fra i soci;
- facilita la comunicazione tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione di Altromercato e viceversa;
- è il luogo di discussione delle politiche e delle strategie nazionali e locali;
- è il luogo di elaborazione e discussione di tematiche politico – culturali di interesse locale e nazionale;
- è il luogo ove si possono elaborare e realizzare politiche commerciali comuni;
- è il luogo ove si possono elaborare attività di sensibilizzazione locali e ove dar risalto alle attività di sensibilizzazione proposte a livello nazionale.

La struttura e le modalità organizzative dell'Area e del Coordinamento territoriale sono stabilite nel Regolamento.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo n. 52 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

La società si scioglie per volontà dei soci e per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento di Altromercato. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

- i compensi dei liquidatori nei limiti di cui all'articolo 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo n. 53 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo n. 54 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo n. 55 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Si applicano altresì le normative in materia di impresa sociale.